



**ESAME ANALITICO
DELLE NOVITA' NORMATIVE
DEL C.C.N.L. 2019/21
SETTORE ISTRUZIONE**

Relazioni sindacali – Parte comune

INFORMAZIONE - Art.5: è specificato che l'informazione deve essere data **preventivamente e in forma scritta (co.1)** e che consiste nella trasmissione **puntuale** di dati ed elementi conoscitivi **(co.2)**. Nelle istituzioni scolastiche viene fissato per la prima volta un termine entro cui deve essere fornita: **non oltre il 10 settembre**.

Introdotta un nuovo comma **(co.5)** che estende la **sola informazione** (in quanto materia di esclusiva competenza della P.A.) **agli atti di organizzazione degli uffici e fabbisogno del personale**. L'informazione va resa **almeno 5 gg prima** dell'adozione degli atti.

CONFRONTO - Art.6: il periodo durante il quale svolgono gli incontri non può essere superiore, **per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni** (*anziché 15 gg come per il resto del Comparto*)

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA - Art. 8: con riferimento al **co.12** che istituisce presso l'Aran un Osservatorio paritetico per monitorare e verificare le situazioni in cui l'amministrazione adotti atti unilaterali (in quanto non si è raggiunto un accordo in contrattazione) viene introdotta una **Dichiarazione congiunta (n.1)** in cui si auspica che l'Osservatorio avvii i lavori in tempi celeri e si organizzi per articolazioni di Comparto.

Relazioni sindacali – settore scuola

LA CONTRATTAZIONE

LIVELLI, SOGGETTI E MATERIE DI RELAZIONI SINDACALI (Art.30 co.4):

CONTRATTAZIONE a livello NAZIONALE:

p. a): In sede di contrattazione nazionale, in materia di **mobilità**, potranno prevedersi deroghe per il superamento dei vincoli e saranno definite le modalità di applicazione dell'art.58 del DL.73/2021.

p. a6) a7 e a8): introdotta la contrattazione sull'**indennità di disagio per gli Assistenti tecnici del primo ciclo** (costretti a lavorare su più scuole), sull'**indennità per gli incarichi specifici del personale Ata** (assistenza agli alunni, compresi i disabili e primo soccorso) e sul **trattamento per l'indennità di direzione** (personale con incarico di DSGA)

CONTRATTAZIONE a livello di ISTITUZIONE SCOLASTICA ed educativa:

p.c1): si contrattano i **criteri generali per gli interventi** rivolti alla **prevenzione e sicurezza** nei luoghi di lavoro (*prima si parlava solo di attuazione della normativa*).

p.c3): i criteri per l'attribuzione e determinazione **compensi per i PCTO** (Percorsi per le competenze trasversali ed orientamento) *in luogo dei precedenti percorsi di alternanza scuola-lavoro.*

p.c4): criteri per determinare i compensi finalizzati alla **valorizzazione** del personale: **scompare il riferimento alla L.107**, art.1 co.127 (*che attribuiva al Comitato di Valutazione la determinazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti*). Viene invece recepita la normativa di cui all'art 1 co.249 L.160/2019 secondo cui **le risorse destinate alla valorizzazione del personale docente** dalla L.107 (art.1 co.126) e **già confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione** in favore del personale scolastico, **senza alcun vincolo di destinazione**. (*Sciolto definitivamente ogni precedente dubbio interpretativo.*)

p.c11) **criteri di utilizzo dei fondi e** determinazione della misura dei **compensi** per le nuove figure del **Tutor e dell'Orientatore**.

p.c10) individuazione del personale tenuto ad assicurare **vigilanza** all'ingresso e altre attività indifferibili in caso di **assemblea sindacale**.

Co.5: devoluto a contrattazione a livello di **singola istituzione** scolastica il **Protocollo d'intesa** per i **contingenti** del personale in caso di **sciopero**. (*Prima erano sottoscritti dalle OO.SS. territoriali*).

IL CONFRONTO

CONFRONTO a livello **NAZIONALE E REGIONALE (ART.30 co.9):**

p. a4), a5) a6) a7) sono oggetto di confronto: le **procedure** di cui all'art.59 (**progressioni tra aree del personale ATA**), i criteri per conferimento di **incarichi di Dsga**, i criteri per la ripartizione del **fondo per le posizioni economiche del personale Ata**, la definizione di **linee di indirizzo per misure di prevenzione alle aggressioni sul lavoro** (*sulla scia delle recenti note ministeriali*)

CONFRONTO a livello di **ISTITUZIONE SCOLASTICA ed educativa:**

b5) criteri su modalità attuative **lavoro agile e da remoto** e criteri di **priorità per l'accesso** agli stessi

b6) **criteri per il conferimento degli incarichi al personale Ata**

L'INFORMAZIONE

INFORMAZIONE a livello di **ISTITUZIONE SCOLASTICA ed educativa:**

p.b3) **dati relativi all'utilizzo delle risorse del MOF**, precisando, per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che in ogni caso non deve essere possibile associare il compenso al nominativo.

ASSEMBLEE SINDACALI

ASSEMBLEE SINDACALI (art.31):

co.3 p.b): viene precisato che la **RSU** indice l'assemblea a **maggioranza** dei suoi componenti, fermo restando che il singolo componente non la può indire singolarmente. (*Il problema interpretativo si poteva porrei nel caso in cui vi fossero 6 componenti RSU*)

co.14: estesa l'applicazione delle norme sull'**assemblea** anche coloro che svolgono **lavoro agile e da remoto**.

LAVORO A DISTANZA

Artt.10-15: Per il settore scuola si applica al personale tecnico e amministrativo.

1. LAVORO AGILE

Art. 11 e ss.: L'amministrazione individua previamente **le attività** che possono essere svolte in lavoro agile.

Ha natura volontaria e consensuale ed è fruibile sia dal personale a t. pieno che a t. parziale, sia t.i. che a t.d., che mantiene gli stessi diritti e obblighi degli altri lavoratori. L'amministrazione, previo **confronto sindacale**, avrà cura di facilitare l'accesso ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolari necessità non coperte da altre misure.

Organizzazione: **senza precisi vincoli di orario** (ma comunque entro i limiti della durata massima dell'orario giornaliero) e **senza vincoli di luogo** di lavoro, che viene comunque svolto in parte all'interno e in parte all'esterno dell'ufficio.

Disciplinato da **accordo scritto** contenente: durata, modalità di svolgimento, modalità e ipotesi di recesso, modalità di controllo del datore di lavoro sulla prestazione, indicazione delle fasce temporali di contattabilità e di inoperabilità (diritto alla disconnessione), tempi di riposo, impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni contenute nell'informativa sulla sicurezza. Il lavoratore agile non può effettuare lavoro straordinario. Sono previste iniziative di **formazione** per questa categoria di personale.

Qualora le strumentazioni informatiche non funzionino (e di questo il lavoratore deve dare tempestiva comunicazione al dirigente) e comunque in ogni caso, **per sopravvenute esigenze di servizio**, o il lavoratore **può essere richiamato in presenza**, con un **preavviso di almeno un giorno**.

2. LAVORO DA REMOTO

A differenza de lavoro agile, il lavoratore da remoto è vincolato agli **stessi orari dell'ufficio e utilizza i dispositivi** messi a disposizione dall'**amministrazione**. **Le parti concordano il luogo di lavoro** (che può essere il domicilio del lavoratore o altro luogo) e le modalità di accesso da parte dell'amministrazione per la verifica dell'idoneità del luogo, anche ai fini della sicurezza. Si perfeziona con un accordo individuale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Congedi donne vittime di violenza

Congedo per le donne vittime di violenza - Art.17 co.1: diritto ad astenersi dal lavoro per motivi legati ai percorsi di protezione per un periodo massimo di **120 gg** (*anziché i 90 prima previsti*)

Co.6: il rapporto di lavoro **part-time** può essere può essere riportato a tempo pieno anche prima del tempo minimo previsto, a condizione che sia presente un posto disponibile.

Transizione di genere

Transizione di genere - Art.21: disposizione introdotta ex novo.

Accordo interno tra amministrazione e dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere (su apposita regolamentazione di istituto) per attivazione di **identità alias** da utilizzare, al posto del nominativo anagrafico, esclusivamente in tutti gli atti o le situazioni aventi rilevanza esterna (es. tabella orario di servizio), e non nei provvedimenti a carattere strettamente personale .

DISPOSIZIONI GENERALI

Comunità educante e democratica - Art.32 co.3: per una probabile svista nella precedente stesura, non era riportato che il PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti, deve essere approvato dal Consiglio di Istituto (ex art.4 co.2 DPR 275/99)

Congedi genitori

Congedi dei genitori - Art.34: Vengono recepite le novità normative in materia (compreso il congedo di paternità) con specificazioni migliorative.

Co.4: il congedo parentale non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell'anzianità di servizio (*la precedente stesura limitava tale disposizione ai soli primi 30 giorni, anziché all'intero periodo di congedo*).

Co.6: il termine per la richiesta alla scuola della fruizione del congedo parentale (astensione facoltativa) è stato ridotto da 15 a, di norma, **5 giorni**.

Co.8: si sancisce il diritto al ricongiungimento, nelle procedure di **mobilità**, ai genitori di figli minori di 12 anni e ai beneficiari della L. 104 /1992 (art.21 e art.33 co.5 e7).

9

Permessi retribuiti personale a T.D.

Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato - Art. 35 co.12: importante novità normativa che estende anche al personale **docente e Ata a t.d.** con contratto annuale (**31 agosto**) o fino al termine delle attività didattiche (**30 giugno**) il diritto a fruire di **3 gg. di permesso retribuito** per ciascun a.s., per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per gli **ATA** i permessi possono esser fruiti **ad ore**.

Resta confermata la precedente disciplina (6 gg non retribuiti per ciascun anno scolastico) per i supplenti temporanei.

Formazione

Formazione - Art.36 co.5 e 7: i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione si svolgono in orario di servizio ma al di fuori delle ore di insegnamento, quindi **durante le attività funzionali all'insegnamento** (di cui all'art.44 co.4). Qualora **le ore** siano **eccedenti**, rispetto al monte orario (40+40), queste **dovranno essere retribuite** con compensi, anche forfettari, a carico del Fondo per il MOF, determinati in sede di **contrattazione integrativa**.

Co.14: i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento, sono ora oggetto di **confronto** con le RSU (*anziché di sola informativa, come nel precedente contratto*).

Diritto allo studio - art.37: vengono fissati i principi generali per la fruizione delle 150 ore, già oggetto di contrattazione a livello regionale.

Ferie

Ferie - Art.38: le ferie **non si riducono**, oltre che per malattia o per le assenze parzialmente retribuite, anche per **sciopero**.

Dichiarazione congiunta n.2: le ferie non fruita alla cessazione del servizio sono monetizzabili solo qualora la mancata fruizione sia dipesa da causa non imputabile al dipendente

I DOCENTI

Contratto individuale di lavoro - Art.39: viene specificato il contenuto del contratto individuale di lavoro, precisando che tra le cause di risoluzione del rapporto di lavoro vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'approvazione di nuove graduatorie. Le parti auspicano (Dichiarazione congiunta n.3) che le graduatorie vengano approvate in tempi utili al fine di evitare la risoluzione dei contratti.

Organico dell'autonomia

Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia - Art.41: vengono esplicitate le attività dei docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, sia di carattere individuale che collegiale: insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico ed amministrativo.

Potenziamento

Attività dei docenti - Art.43: introdotti 3 nuovi commi (11, 12 e 13) che specificano i contenuti dell'attività di **potenziamento** fissando il principio che, una volta assicurata la totale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti, se l'attività eccede il monte ore dedicato alle attività funzionali all'insegnamento, **le ore eccedenti, se autorizzate, devono essere retribuite.**

Attività funzionali all'insegnamento - Art.44:

co.3 b) vengono incluse nelle 40 ore dedicate ai **consigli di classe** e interclasse, le attività dei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (**GLO**).

Co.4: si ribadisce che le ore di **formazione** programmate annualmente rientrano nelle ore di attività funzionali (non impiegate per le attività collegiali).

Svolgimento a distanza di attività collegiali

Art.44 **co.6:** con **Regolamento di Istituto** è possibile prevedere lo **svolgimento a distanza delle 2 ore di** programmazione delle docenti della **scuola primaria e delle attività a carattere collegiale** (Collegi docenti, informazione famiglie, Consigli di classe e GLO) che **non** rivestano carattere **deliberativo**. Sulla base di **criteri definiti dal MIM**, previo confronto con le OO.SS., possono svolgersi a distanza **anche** le attività **a carattere deliberativo**.

Ricerca e innovazione

Ricerca e innovazione: art.46 Si specifica che in sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri di utilizzazione dei finanziamenti dedicati a tutor, orientamento, coordinamento ricerca didattico- educativa e valutativa.

Contratti a T.D. per i docenti di ruolo

Contratti a tempo determinato per il personale in servizio - Art.47 co.1 e 3: specificato che, oltre a contratto annuale, può trattarsi anche di un contratto, per diverso ordine, grado o tipologia, su posto intero, di durata **fino al 30 giugno** e che l'interessato deve comunque richiedere un periodo di **aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico**.

Con dichiarazione congiunta (N.4) le parti precisano che il **triennio** (trascorso il quale si perde la titolarità della sede), **ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione della sede di titolarità**.

Responsabilità disciplinare

Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo: art 48: contiene un rinvio ad apposita sessione contrattuale che dovrà comunque concludersi **entro il mese di luglio 2024**.

Personale ATA

Ordinamento professionale

Obiettivi e finalità - Art.49: il modello classificatorio del personale ATA persegue la finalità di realizzare un bilanciamento tra gli obiettivi organizzativi delle scuole e la valorizzazione dei dipendenti, mediante il riconoscimento delle professionalità e delle competenze acquisite.

Classificazione

Classificazione del personale ATA - Art.50 co. 1, 2 e 3: i profili professionali esistenti vengono ampliati dall'istituzione di due nuove aree (Area degli Operatori e Area dei Funzionari). La nuova classificazione del personale ATA sarà articolata, quindi, in quattro aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:

- Area dei Collaboratori (ex Area A)
- Area degli Operatori (ex Area AS)
- Area degli Assistenti
- Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione

Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area dei profili professionali indicati nell'**allegato A del CCNL/2023**.

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Fatta eccezione per i Collaboratori scolastici, oltre al titolo di studio già previsto, diventa obbligatorio possedere la **certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale** per la terza fascia di istituto. Con la precisazione che, il personale già inserito in graduatoria di III fascia, avrà un anno di tempo per conseguire la nuova certificazione, mentre (**Art. 59 co. 10**) chi è inserito nelle graduatorie ma non ha mai prestato servizio, decadrà dalle stesse. Naturalmente detto personale potrà inserirsi nuovamente, ma dovrà conseguire la suddetta certificazione. A breve il MIM dovrebbe chiarire quali certificazioni saranno considerate valide, a tal fine, come *“certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale”*.

CCNL/2023 - Allegato A

Declaratoria e requisiti per l'inquadramento nell'area dei profili professionali

Declaratoria delle Aree e requisiti per l'accesso ai profili professionali:

Area dei Collaboratori - appartengono a questa area i lavoratori che eseguono attività caratterizzata da procedure definite che possono richiedere l'uso di strumentazione.

Profilo Collaboratore Scolastico

- Diploma di Qualifica Triennale

Area degli Operatori - appartengono a questa area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base, capacità operative e tecniche specifiche, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.

Profilo Operatore Scolastico

- attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali o diploma di qualifica triennale
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo Operatore Dei Servizi Agrari

- attestato di qualifica professionale di operatore agrituristico o operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale o operatore agro-alimentare
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Area degli Assistenti - appartengono a questa area i lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure, anche mediante l'utilizzazione di macchinari/attrezzature elettroniche, di cui hanno piena conoscenza e consapevolezza.

Profilo Assistente Amministrativo

- diploma di scuola secondaria di secondo grado
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo Assistente Tecnico

- diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo Cuoco

- diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo Guardarobiere

- diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “sistema moda”
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo Infermiere

- laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione - appartengono a questa area i lavoratori che svolgono in autonomia attività che hanno rilevanza esterna, si occupano della predisposizione degli atti, nonché assumono possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate.

Personale dei Servizi Amministrativi

- laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Personale dei Servizi Tecnici

- laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza
- certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Posizioni stipendiali all'interno delle Aree - Art. 51 co.1: per remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, oltre agli incrementi tabellari, anche le posizioni economiche all'interno delle aree.

Co.2: il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella C1 - Scuola, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

Posizioni economiche all'interno delle Aree - Art. 52 co.1: mediante procedura attivata dal MIM per la formazione e valutazione, nonché per l'inserimento in una graduatoria con validità triennale, al personale di ruolo inquadrato nell'area dei collaboratori, nell'area degli operatori e nell'area degli assistenti possono essere attribuite posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.

Tabella E1.9 CCNL/2023

Co.2: gli importi delle posizioni economiche sono i seguenti (Tabella E1.9 allegata al CCNL)

- Assistenti (2° posizione economica) – Euro 2.000
- Assistenti (1° posizione economica) – Euro 1.300
- Operatori – Euro 800
- Collaboratori – Euro 700.

Co.5: le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree.

Mobilità professionale all'interno delle Aree - Art. 53 co. 1: è possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area. Tale passaggio avviene con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

Incarichi Specifici al personale ATA - Art. 54 co. 1: Possono essere conferiti ai dipendenti in servizi incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF.

Co.2: Gli incarichi specifici sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto, in relazione alle risorse del Fondo per il MOF destinate a tale finalità.

Incarichi di elevata qualificazione - Art. 55 co. 1: In ogni scuola è istituita una posizione di lavoro di direzione dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale.

Co.2: Detta posizione costituisce oggetto di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Co.5 e 6: L'incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dall'Ambito territoriale - al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto a livello nazionale e regionale. Gli attuali DSGA di ruolo manterranno il diritto ad avere attribuito un incarico di elevata qualificazione sino alla cessazione.

Trattamento economico del personale con incarico di DSGA - Art. 56 co. 1 e 4: al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un'indennità di direzione che si compone di una parte fissa e di una parte variabile finanziata con le risorse del fondo per il MOF. Altresì, con il nuovo contratto anche il DSGA avrà accesso ai fondi del bonus premiale (legge 160/2019) e potrà ottenere compensi per le attività e le prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti pubblici e privati, compreso il MIM.

Sostituzione del titolare di incarico di DSGA - Art. 57 co. 1 e 3: nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

Con l'introduzione degli incarichi di elevata qualificazione viene eliminata l'area C (fino ad oggi mai utilizzata), ma prima dell'eliminazione di detta area è prevista, mediante procedure selettive riservate, una fase transitoria per stabilizzare nell'area C gli Assistenti amministrativi facenti funzione che hanno svolto per almeno tre anni la funzione di DSGA nelle scuole.

Progressioni tra le aree - Art. 58 co. 1 e 2: le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso di passaggio tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruito.

Norme di prima applicazione - Art. 59 co. 1 e 2: il personale in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL/2023 confluisce nel nuovo sistema di classificazione. Allo stesso tempo, il personale che risulti titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 2 del CCNL 25/07/2008, mantiene la posizione economica in godimento.

Co.4: le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione.

Co.10: i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie.

Rapporto di lavoro

Contratto individuale di lavoro - Art. 61 co. 1: I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali.

Co. 5: I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Co. 6: L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio a tempo indeterminato - Art. 70 co. 1: il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o – a parità di area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Co.2: l'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.

Co.3: l'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilita nell'atto di conferimento dello stesso.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA (N. 5) - Con riferimento a quanto previsto all'art. 70, comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

Periodo di prova - Art. 62 co. 1: il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

- a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;
- b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell'area di Assistente;
- c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari ed elevate qualificazioni.

Modalità di articolazione dell'orario di lavoro - Artt. 63, 64, 65 e 66: riportano le disposizioni contrattuali precedentemente inserite in un unico articolo (art. 53) del vecchio CCNL/2007, che viene abrogato.

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari - Art. 67 co. 2: la novità del comma, rispetto alle precedenti clausole e disposizioni riguardanti la fruizione dei permessi di cui trattasi, prevede circa l'incompatibilità tra diverse tipologie di permessi a ore, l'eccezione per i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992, nonché per i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001.

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici - Art. 69 co. 3 lett. a: la novità del comma, rispetto alle precedenti clausole e disposizioni riguardanti la fruizione dei permessi di cui trattasi, prevede, circa l'incompatibilità tra diverse tipologie di permessi a ore, l'eccezione per i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992, nonché per i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001.

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. 2019/21 SETTORE ISTRUZIONE

INCREMENTI STIPENDIALI, RPD, CIA, ORE AGGIUNTIVE, INDENNITA' LAVORO NOTTURNO/FESTIVO E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ATA

INCREMENTI : sono stati incrementati dal CCNL del 06.12.2022 e dall'ipotesi di CCNL/2023 gli importi mensili lordi, la RPD per i docenti, il CIA per gli ATA, i compensi orari per le attività aggiuntive dei docenti e degli ATA, le indennità di lavoro notturno e/o festivo e gli importi delle posizioni economiche ATA.

Seguono tabelle

Incrementi stipendiali e di RPD-CIA

	Incrementi mensili a seguito del CCNL del 6.12.2022		Ulteriore incremento con ipotesi CCNL del 14.07.2023	Totale incremento mensile CCNL 2019-2021
Anzianità di servizio	Stipendio (per 12 mensilità, cui aggiungere la 13 ^a mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	Retribuzione tabellare+RPD/CIA
Collaboratore				
0 - 8	49,00	5,8	6,7	61,50
9 - 14	53,00	5,8	6,7	65,50
15 - 20	56,00	5,8	6,7	68,50
21 - 27	60,00	5,8	6,7	72,50
28 - 34	62,00	5,8	6,7	74,50
da 35	64,00	5,8	6,7	76,50
Operatore				
0 - 8	50,00	5,8	6,7	62,50
9 - 14	54,00	5,8	6,7	66,50
15 - 20	58,00	5,8	6,7	70,50
21 - 27	61,00	5,8	6,7	73,50
28 - 34	63,00	5,8	6,7	75,50
da 35	65,00	5,8	6,7	77,50

Incrementi stipendiali e di RPD-CIA-Indennità di direzione

Anzianità di servizio	Stipendio (per 12 mesi, cui aggiungere la 13 ^a mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	Retribuzione tabellare+RPD/CIA
Assistente				
0 - 8	55,00	6,40	7,40	68,80
9 - 14	60,00	6,40	7,40	73,80
15 - 20	65,00	6,40	7,40	78,80
21 - 27	69,00	6,40	7,40	82,80
28 - 34	72,00	6,40	7,40	85,80
da 35	74,00	6,40	7,40	87,80
Funzionari ed elevata qualificazione				
0 - 8	72,00	13,02	65,00	150,02
9 - 14	80,00	13,02	65,00	158,02
15 - 20	88,00	13,02	65,00	166,02
21 - 27	96,00	13,02	65,00	174,02
28 - 34	104,00	13,02	65,00	182,02
da 35	113,00	13,02	65,00	191,02

Incrementi stipendiali e di RPD-CIA-Indennità di direzione

Anzianità di servizio	Stipendio (per 12 mesi, cui aggiungere la 13 ^a mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	Retribuzione tabellare+RPD/CIA
Docente scuola dell'infanzia ed elementare				
0 - 8	63,00	10,00	10,30	83,30
9 - 14	70,00	10,00	10,30	90,30
15 - 20	77,00	12,00	12,70	101,70
21 - 27	83,00	12,00	12,70	107,70
28 - 34	89,00	15,00	16,10	120,10
da 35	93,00	15,00	16,10	124,10
Docente diplomato istituti sec. II grado				
0 - 8	63,00	10,00	10,30	83,30
9 - 14	70,00	10,00	10,30	90,30
15 - 20	77,00	12,00	12,70	101,70
21 - 27	86,00	12,00	12,70	110,70
28 - 34	91,00	15,00	16,10	122,10
da 35	96,00	15,00	16,10	127,10

Incrementi stipendiali e di RPD-CIA-Indennità di direzione

Anzianità di servizio	Stipendio (per 12 mesi, cui aggiungere la 13 ^a mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	RPD/CIA (per 12 mensilità)	Retribuzione tabellare+RPD/CIA
Docente scuola media - Ins. educ.fis. sc.media				
0 - 8	69,00	10,00	10,30	89,30
9 -14	77,00	10,00	10,30	97,30
15 - 20	84,00	12,00	12,70	108,70
21 - 27	91,00	12,00	12,70	115,70
28 - 34	98,00	15,00	16,10	129,10
da 35	103,00	15,00	16,10	134,10
Docente laureato istituti sec. Il grado				
0 - 8	69,00	10,00	10,30	89,30
9 -14	79,00	10,00	10,30	99,30
15 - 20	87,00	12,00	12,70	111,70
21 - 27	97,00	12,00	12,70	121,70
28 - 34	103,00	15,00	16,10	134,10
da 35	108,00	15,00	16,10	139,10

Nuovi compensi orari per le attività aggiuntive dei docenti

PERSONALE DOCENTE MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO ATTIVITÀ AGGIUNTIVE da liquidare con le risorse del fondo MOF (tra parentesi è indicata la precedente remunerazione prevista)			
Qualifica	Ore aggiuntive corsi di recupero	Ore aggiuntive corsi di insegnamento	Ore aggiuntive non di insegnamento
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo	€ 55,00 (55,00)	€ 38,50 (35,00)	€ 19,25 (17,50)

Nuovi compensi orari per le attività aggiuntive del personale ATA


PERSONALE ATA MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO ATTIVITÀ AGGIUNTIVE da liquidare con le risorse del fondo MOF (tra parentesi è indicata la precedente remunerazione prevista)			
Area	Ore aggiuntive		
	Diurne	Notturne e festive	Notturne o festive
Operatori/collaboratori	€ 13,75 (12,50)	€ 15,95 (14,50)	€ 18,70 (17,00)
Assistenti	€ 15,95 (14,50)	€ 18,15 (16,50)	€ 20,90 (19,00)
Funzionari	€ 20,35 (18,50)	€ 22,54 (20,50)	€ 26,95 (24,50)

Nuovi compensi indennità lavoro festivo e/o notturno del personale educativo e ATA

PERSONALE EDUCATIVO E ATA MISURE LORDE INDENNITÀ DI LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO da liquidare con le risorse del fondo MOF (tra parentesi è indicata la precedente remunerazione prevista)		
Qualifica	Turno notturno e festivo	Turno notturno o festivo
Personale educativo	€ 20,90 (19,00)	€ 41,25 (37,50)
Collaboratori/operatori/assistenti	€17,05 (15,50)	€ 34,65 (31,50)

Nuovi importi delle posizioni economiche ATA

IMPORTI POSIZIONI ECONOMICHE ATA (tra parentesi è indicata la precedente remunerazione prevista)	
Area	Valori annui
Assistenti (2° posizione economica)	€ 2.000 (1.800)
Assistenti (1° posizione economica)	€ 1.300 (1.200)
Operatori	€ 800 (-)
Collaboratori	€ 700 (600)



*a cura della Segreteria Generale,
degli Uffici e dei Coordinatori*